



COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO
Provincia di Pavia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 4 Del 24-04-25

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI PER L'ESERCIZIO 2025.

L'anno duemilaventicinque il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in convocazione in seduta .

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Capittini Niccolo'	P	FACCIOLI FABIANA CLAUDIA	A
BECCARIA AMBROGIA	P	MARINELLI DAVIDE	P
ROSSANIGO LUIGI	P	CAPITTINI VALTER AUDISIO	P
CEI ALESSANDRA	A	ANGELERI MASSIMO	A
FREDDITORI ROBERTO	P	ANSANDRI PAOLO ROBERTO	A
GRIECO MARGHERITA	P		

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Signor Capittini Niccolo' in qualità di Sindaco assistito dal Vice Segretario Angela Giovanna Natale

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio Interessato
Montini Serena

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Montini Serena

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 01.01.2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 1, co. 738, della Legge 160/2019, "a decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...omississ...";

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- 683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- 688. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 14/03/2024 con la quale:

- **SONO STATE APPROVATE** le scadenze di versamento in acconto e a saldo della TARI per gli esercizi dal 2024 e successivi al fine di garantire un'adeguata distribuzione temporale delle stesse nel corso degli esercizi, come di seguito riportate:

ACCONTO: calcolato per il periodo 01/01– 31/10 dell'anno di riferimento applicando le tariffe vigenti nell'esercizio precedente:

- Prima rata acconto: 31 maggio dell'esercizio di riferimento;
- Seconda rata acconto: 31 luglio dell'esercizio di riferimento;
- Terza rata acconto: 30 settembre dell'esercizio di riferimento;
- Rata unica acconto: 31 maggio dell'esercizio di riferimento;

SALDO: calcolato per il periodo 01/01 – 31/12 dell'anno di riferimento applicando le tariffe approvate per l'esercizio di riferimento ed a conguaglio rispetto a quanto addebitato in acconto:

- Scadenza rata unica saldo: 1 dicembre dell'anno di riferimento;

- **SI DAVA ATTO** che le scadenze sopra riportate si intendono prorogate al primo giorno lavorativo utile nel caso in cui le stesse coincidano con le giornate di sabato, domenica o altro giorno festivo con riferimento a ciascuna annualità;

VISTO il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24 con il quale è stato approvato il nuovo Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate.

CONSIDERATO CHE le modalità applicative delle agevolazioni tariffarie sono stabilite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base delle disposizioni di cui al citato decreto;

RILEVATO CHE nelle more della definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie da parte di ARERA risulta opportuno modificare, per l'esercizio 2025, le scadenze di pagamento definite con la deliberazione di CC n. 3 del 14/03/2024 al fine di garantire sia la corretta gestione del tributo sia un'adeguata distribuzione temporale delle scadenze e dei relativi flussi di cassa, come segue:

ACCONTO: calcolato per il periodo 01/01/2025 – 31/08/2025 applicando le tariffe vigenti nell'esercizio 2024:

- Prima rata acconto: 30 giugno 2025;
- Seconda rata acconto: 31 luglio 2025;
- Terza rata acconto: 30 settembre 2025;
- Rata unica acconto: 30 giugno 2025;

SALDO: calcolato per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2025 le tariffe approvate per l'esercizio di riferimento 2025 ed a conguaglio rispetto a quanto addebitato in acconto:

- Scadenza rata unica saldo: 1 dicembre 2025;

CONSIDERATO, inoltre, che per una più semplice gestione contabile degli incassi appare opportuno addebitare le componenti perequative UR1 e UR2 (deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF) e UR3 (deliberazione ARERA n. 133/2025/R/RIF) in occasione dell'emissione degli avvisi di pagamento a saldo;

VISTO il regolamento comunale per la Tassa sui rifiuti (TARI), adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.06.2021 smi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Funzionario Responsabile in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; in frontespizio alla presente deliberazione;

Con n. 7 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 voti astenuti;

DELIBERA

1. **DI STABILIRE**, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono interamente richiamate, le seguenti scadenze di versamento in acconto e a saldo della TARI per l'esercizio 2025:

ACCONTO: calcolato per il periodo 01/01/2025 – 31/08/2025 applicando le tariffe vigenti nell'esercizio 2024:

- Prima rata acconto: 30 giugno 2025;
- Seconda rata acconto: 31 luglio 2025;
- Terza rata acconto: 30 settembre 2025;

- Rata unica acconto: 30 giugno 2025;

SALDO: calcolato per il periodo 01/01/2025 – 31/12/2025 le tariffe approvate per l'esercizio di riferimento 2025 ed a conguaglio rispetto a quanto addebitato in acconto:

- Scadenza rata unica saldo: 1 dicembre 2025;

2. **DI ADDEBITARE**, per l'esercizio 2025, le componenti perequative UR1 e UR2 (deliberazione ARERA n. 386/2023/R/RIF) e UR3 (deliberazione ARERA n. 133/2025/R/RIF) in occasione dell'emissione degli avvisi di pagamento a saldo;
3. **DI FORNIRE** indirizzo al Responsabile del Servizio Finanziario, per gli atti di competenza, di attenersi agli indirizzi operativi e funzionali stabiliti con il presente atto deliberativo;

SUCCESSIVAMENTE

DI DICHIARARE con n.7 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 voti astenuti la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Capittini Niccolò

Il Vice Segretario
F.to Angela Giovanna Natale

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 07-05-2025, ai sensi dell'art. 124 del T.U.L.C.P. n. 267/2000 per rimanervi 15 giorni consecutivi

Il Vice Segretario
F.to Angela Giovanna Natale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-04-2025

Il Vice Segretario
F.to Natale Angela Giovanna

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Vice Segretario
F.to Angela Giovanna Natale